

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4636

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della sanità

(VERONESI)

di concerto col Ministro dei lavori pubblici

(NESI)

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2000

—————

Proroga di termini in materia di acque di balneazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge proposto dispone la proroga della validità del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 luglio 1999, n. 220, venuta a scadere il 31 dicembre 1999, al 31 dicembre 2000.

Detta proroga si rende estremamente indispensabile, in considerazione che alcuni tratti di costa del Tirreno e dell'Adriatico e numerosi laghi sono a tutt'oggi interessati dal fenomeno dell'eutrofizzazione.

Al riguardo, è opportuno ricordare che la legge 12 giugno 1993, n. 185, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, ha attribuito alle regioni la facoltà di adottare, per non oltre un triennio, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, limiti più permissivi per il parametro ossigeno disciolto di quelli indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, a condizione che il superamento dei valori limite fissati per il predetto parametro dipendesse esclusivamente dal fenomeno dell'eutrofizzazione e subordinatamente all'adozione di un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie.

A causa del persistere del fenomeno eutrofico è stato necessario mantenere operante la validità della disciplina prevista dalla legge n. 185 del 1993 con successivi provvedi-

menti legislativi e da ultimo con il decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, convertito dalla legge 9 luglio 1999, n. 220.

Considerato che il 1° aprile è iniziato il periodo di campionamento relativo alla stagione balneare 2000, per evitare che lunghi tratti costieri siano dichiarati non balneabili con ovvie conseguenze negative sull'economia turistica, si ritiene urgente ed indispensabile che il termine della validità della legge n. 220 del 1999, venuto a scadere il 31 dicembre 1999, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

Il disegno di legge è costituito da due articoli.

La disposizione dell'articolo 1 proroga il termine di scadenza del regime di deroga ai valori limite del parametro ossigeno disciolto stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, consentendo, come già riferito, alle regioni di avvalersi fino al 31 dicembre 2000 della facoltà di derogare, sempre con le necessarie cautele igienico-sanitarie, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto.

L'articolo 2 dispone in ordine all'immediata entrata in vigore della legge.

Il provvedimento in questione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di una disposizione normativa di mera proroga di termini.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Il disegno di legge in esame non apporta variazioni di ordine sostanziale alla legislazione vigente.

Il provvedimento non presenta alcun problema di compatibilità con l'ordinamento comunitario, inoltre non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

Si ravvisa, peraltro, la necessità di una approvazione in via di urgenza, attesa la sua peculiarità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Acque di balneazione)

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.